



PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO all'Atto del Presidente

avente ad oggetto: Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA).Determinazione della misura del tributo anno 2023.

Area Amministrativa BONCIOLINI ROSSELLA

Relazione Tecnica e Proposta

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n.33/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa.

Premesso che:

- secondo l'articolo 42, secondo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" sono di competenza del Consiglio: *"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art. 26, comma 2, lett. e) dello Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, tra l'altro, afferma che *"spetta al Consiglio Provinciale istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi"*;
- l'art. 19, comma 3, del suddetto Statuto della Provincia di Prato adottato mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015 specifica che in ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del medesimo statuto, l'espressione "Giunta Provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che lo statuto non disponga diversamente;
- il vigente articolo 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", disciplinando la competenza della Giunta, dispone che tale organo "compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107,

commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle *leggi* o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

- ai sensi del vigente art. 172 del D.Lgs. 267/00, comma 1, lettera c), “al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti (...) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.97 avente ad oggetto “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” che prevede, tra l'altro, al comma 1: le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'articolo 58, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 il quale ha originariamente stabilito che per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i Comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento;

Tenuto conto del Decreto Legislativo 504/92 che, ai fini di tutela ambientale ed a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, a decorrere dal 1° gennaio 1993 istituisce un tributo annuale a favore delle Province;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi che hanno portato alla situazione normativa attuale:

- l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali” che dispone: “*Con delibera della Giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, ne superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo*”;
- 1) l'articolo 49 comma 1 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che ha disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, al secondo comma, ha previsto la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti da parte dei Comuni mediante l'istituzione di una Tariffa (TIA); oltre che il successivo comma 17, che ha fatto salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504/92 anche nel caso di sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte della Tariffa (TIA1);

- 2) il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, recante “*Norme in materia ambientale*”, che all’art. 238, comma 1, prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la tariffa integrata ambientale (TIA2) che “*costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il cui art. 14, ai commi 1, 13, 28, 46 e 47, istituisce la TARES ed in particolare al comma 28 evidenzia che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;
 - il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, il cui art. 10 dispone, in particolare, ai commi 2 e 3, che “i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 art. 1 commi 639 e ss. avente ad oggetto “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”, che stabilisce, tra l’altro, che è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone anche del tributo per i servizi nella tassa sui rifiuti (TARI). E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Vista la attuale normativa in particolare il Decreto 1 luglio 2020 del MEF avente oggetto la modalita' di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), che ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tefa nonché eventuali criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento TEFA attraverso il versamento unitario di cui all’art 17 D. Lgs 09/07/1997 n. 241 ;

- il Decreto MEF del 02/10/2020 riguardante Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA e in particolare il comma 1 Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti TARI-corrispettiva, del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA) ;

Tenuto conto che, mediante successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 23.06.2014 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2014. Verifica degli equilibri finanziari e conseguenti provvedimenti di ripristino: aggiornamenti indirizzi di programmazione, variazione piano degli incarichi, modifica misura del Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA). Variazione n.1*”, l’Ente aveva deliberato di modificare, nei limiti della legislazione vigente, l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, precedentemente determinata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 25.02.2014, stabilendo, ai sensi per gli effetti dell’art. 193,

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993.

comma 3, del D.Lgs. 267/00 ed ai fini del ripristino degli equilibri del Bilancio di Previsione 2014, *il valore di tale aliquota pari al 5% (cinque per cento)*;

Dato atto che l'aliquota del 5% è stata confermata nelle annualità successive al 2014 e si ritiene confermarla per l'annualità 2023;

Viste le delibere dei Consigli Comunali dei comuni della Provincia di Prato in materia di applicazione e regolamenti TARI;

Atteso infine che in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione per il 2023/2025, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;

Richiamati tutti gli atti adottati dal Consiglio Provinciale e dal Presidente della Provincia nel corso dell'esercizio 2022 riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo 2022/2024 e le sue successive variazioni, nonché gli atti di verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle condizioni di equilibrio finanziario;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 20/05/2019 ;

Tenuto conto delle seguenti indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni

- della circolare n. 2 del Ministero dell'Economia e delle Finanze oggetto art. 15 bis del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”
- del D.M 20 luglio 2021 e delle risoluzioni 21 settembre 2021 n. 7 e 8 dove viene precisato l'obbligo della trasmissione delle delibere tariffarie nel formato elettronico

PROPONE

1. **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la presente relazione per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. **di confermare** per l'anno 2023 la misura del 5% (cinque per cento) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA da applicarsi sui prelievi operati per l'anno 2023 connessi alla gestione dei rifiuti urbani disposti dalle Amministrazioni Comunali presenti sul territorio della Provincia di Prato in base alla vigente normativa;
3. **di dare atto** che, in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025, sarà tenuto conto del gettito derivante dall'imposta determinata dal presente atto;
4. **di procedere** alla notifica nei termini di legge del presente atto agli Enti competenti e alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;

5. **vista l'urgenza**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, propone l'immediata eseguibilità

Letto, firmato e sottoscritto

La Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023